



Accademia Valdarnese Del Poggio Montevarchi

STATUTO SOCIALE

Approvato dai Soci
nel corso dell'Assemblea straordinaria del
29 febbraio 2012

TITOLO I. Origine. Sede. Scopi.

Art. 1 - L'Accademia Valdarnese del Poggio (nel prosieguo per brevità: l'Accademia), fondata nel 1805, si ispira idealmente alle conversazioni letterarie tenute nel XV secolo da Poggio Bracciolini in quella che lui chiamava "la mia accademia valdarnina".

L'Accademia stessa è stata eretta in Ente Morale nell'anno 1874.

L'Accademia conserva, con il titolo, l'antico motto «per util, per diletto e per onore», nonché il diploma nel suo disegno originale.

Art. 2 - L'Accademia ha sede in Montevarchi nei locali dell'ex Convento di San Lodovico, posto in via Poggio Bracciolini, n. 36-40.

Presso la sede sociale è costituito il domicilio legale.

Art. 3 - L'Accademia non ha fini di lucro.

Scopi primari dell'Accademia sono :

- la custodia, la tutela e la valorizzazione del Museo Paleontologico e della Biblioteca Poggiana, nuclei storici del patrimonio culturale dell'Accademia stessa
- la difesa e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali intesi come patrimonio dell'intera comunità del Valdarno Superiore;
- l'attività didattica a ogni livello e grado, anche nella forma di aggiornamento;
- la promozione umana e l'elevazione culturale dei cittadini, in particolare dei giovani, nel rispetto rigoroso delle diversità di ognuno;
- la ricerca scientifica con particolare riferimento alla geologia ed alla paleontologia, alla storia, all'archeologia ed alle tradizioni del Valdarno Superiore;
- l'organizzazione di gruppi di studio, seminari, conferenze, convegni, incontri e dibattiti;
- la pubblicazione di opere letterarie, di studi, di documenti e, periodicamente, delle proprie «Memorie Valdarnesi»;
- la promozione e la diffusione della cultura musicale da parte dell'Audioteca Poggiana, costituita, tra l'altro, attraverso donazioni di collezioni discografiche e strumenti di ascolto;
- la promozione della raccolta, lo studio e la diffusione di documenti utili alla conoscenza della storia passata e recente nonché della realtà contemporanea del Valdarno Superiore. A tale scopo é

costituito, nel seno dell'Accademia, un Centro di Studi e Documentazione del Valdarno Superiore. L'Accademia cura altresì – con apposita regolamentazione coerente con la normativa nazionale e regionale vigente – la custodia e la tutela, la gestione e la valorizzazione delle collezioni oggetto del proprio patrimonio librario, discografico e scientifico, del proprio Museo paleontologico, della sua biblioteca, e dell'archivio accademico, della sezione archeologica e di ogni altro bene confluito nelle proprie collezioni e avente caratteristiche scientifiche e culturali.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'Accademia potrà inoltre:

- a) partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento delle finalità culturali analoghe a quelle dell'Accademia stessa;
- b) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica o per le attività organizzate dall'Accademia;
- c) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Accademia ed altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
- d) esercitare attività commerciali volte a garantire la disponibilità finanziaria ed economica dell'Accademia per i suoi fini.

TITOLO II. Anno accademico. Gestione

Art. 4 - L'anno accademico coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria, amministrativa e contabile segue ordinariamente la stessa scadenza.

Le entrate dell'Accademia sono costituite da:

- quote sociali,
- proventi delle pubblicazioni, di consulenze storico-scientifiche, dell'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, di corsi di lezioni, dell'organizzazione di eventi e spettacoli culturali, dell'oggettistica, di servizi di accoglienza, ristorazione, caffetteria, bookshop e quant'altro anche derivante da eventuali rimborsi di spese per servizi al pubblico;
- dalle visite al Museo;
- dai contributi erogati da Enti pubblici o privati per il conseguimento dei fini propri dell'Accademia;
- da elargizioni, sponsorizzazioni, da donazioni e lasciti;
- altre forme di autofinanziamento connesse alla realizzazione degli obiettivi sociali.

L'Accademia può altresì:

- richiedere finanziamenti e sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle iniziative;
- concedere in affitto locali di cui abbia la proprietà o che siano nella sua disponibilità;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti della normativa vigente in materia;
- inoltrare richieste di contributi ad Enti pubblici o privati, persone fisiche e/o giuridiche per il sostegno di ogni attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione sia di Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, che di Organismi culturali – nazionali o regionali – sovraordinati, di altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5 – Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e ne è conseguentemente vietata la distribuzione ai Soci o ad altri, anche in

modo indiretto, durante la vita dell'Accademia.

Le modalità relative alla contabilità ed alle procedure amministrative faranno parte di apposito regolamento interno.

TITOLO III. Soci.

Art. 6 - Possono essere soci le persone che abbiano adeguate motivazioni culturali nonché adeguati requisiti morali e civili, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni sociali.

Possono inoltre essere soci anche Enti pubblici e privati.

La qualifica di Socio (tranne quella di Socio onorario di cui all'articolo 7 che segue) viene conferita dal Consiglio nella prima seduta utile successiva alla domanda di iscrizione, sottoscritta dal candidato e presentata da due soci e successivamente comunicata all'Assemblea.

Il conferimento avviene per acclamazione oppure, se richiesto anche da un solo Consigliere, a scrutinio segreto.

Le nomine sono a vita, salvo il caso di decadenza.

La decadenza avviene per dimissioni volontarie da presentarsi per iscritto, oppure per deliberazione motivata da parte del Consiglio, ratificata dall'Assemblea, a seguito del venir meno dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, nonché nel caso di morosità del Socio per almeno due anni consecutivi senza giustificato motivo.

Art. 7 – Tutti i soci acquisiscono il titolo di “accademico” e si distinguono in onorari, sostenitori e ordinari.

- I soci Onorari vengono nominati dall'Assemblea fra le persone che hanno conseguito particolari alti meriti culturali, morali, civili e sociali.

- I Soci Sostenitori sono gli associati che – rendendosi disponibili a supportare le necessità più gravose e le iniziative più impegnative dell'Accademia contribuendo in misura economicamente significativa - vengono designati dal Consiglio su loro richiesta e mantengono il titolo fino al venir meno di tale disponibilità.

- I Soci Ordinari sono tutti quei soci che non appartengono alle altre due categorie.

Art. 8 - I Soci ordinari sono tenuti a corrispondere una quota annua nella misura proposta dal Consiglio ed approvata dall'Assemblea.

I Soci Sostenitori sono tenuti a corrispondere una quota annua almeno tripla rispetto a quella dei Soci Ordinari.

I Soci Onorari non sono tenuti a corrispondere alcuna quota.

TITOLO IV. Organi.

Art. 9 - Sono organi dell'Accademia :

- a) - l'Assemblea
- b) - il Consiglio direttivo
- c) - il Presidente del Consiglio
- d) - il Collegio dei Revisori
- e) - il Collegio dei Proviviri

Art. 10 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Accademia.

I soli limiti al suo potere sono quelli dettati dalla Legge e dallo Statuto.

La convocazione è notificata ai soci almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, comunicando l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce, nella sede di volta in volta indicata nell'atto di convocazione, almeno due

volte all'anno, oppure ogni volta che ne faccia richiesta al Consiglio od al Presidente almeno un decimo dei Soci.

Art. 11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure - in mancanza - dal socio più anziano di età tra i presenti.

Per la validità dell'Assemblea occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.

In seconda convocazione, che può avere luogo anche lo stesso giorno, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci ordinari e sostenitori hanno diritto al voto solo se in pari con il versamento delle quote sociali, certificato da apposito elenco nominativo redatto dalla segreteria e da rendersi disponibile ai partecipanti all'inizio di ogni Assemblea.

I soci che non possono intervenire all'Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe in rappresentanza di altri soci.

Nelle votazioni il socio delegato esprime, oltre al proprio voto, tanti voti quante sono le deleghe in suo possesso.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni adottate in conformità della Legge e dello Statuto vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio su argomenti che lo riguardano direttamente.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate per estratto mediante affissione nell'albo accademico per la durata di un mese e sono consultabili dai soci, per esteso, presso la Segreteria.

Art. 14 - Il Consiglio è composto da undici membri, di cui dieci eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto fra i soci ordinari e sostenitori, ed uno nominato dal Comune di Montevarchi quale suo rappresentante, secondo quanto previsto dalla Convenzione in essere che regola i rapporti fra i due Enti.

I membri del Consiglio durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, con le limitazioni di cui al successivo art. 19.

Nell'ipotesi in cui si renda necessaria la sostituzione di uno dei membri del Consiglio, il Consiglio stesso designa quale sostituto il primo fra i non eletti nell'ultima votazione; in caso di mancanza o esaurimento della graduatoria, uno fra i soci ordinari e sostenitori, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione successiva.

Nel caso di mancata ratifica, l'Assemblea provvede alla surroga.

I membri subentranti decadono alla scadenza del Consiglio.

Art. 15 - Il Consiglio elegge nel proprio seno:

- Il Presidente;

- Il Vice Presidente;

- Responsabili di Direzione professionalmente qualificati nei settori nei quali l'Accademia opera.

Può inoltre nominare, all'interno del corpo sociale, direttori, coordinatori o figure previste da specifiche normative, previa definizione con appositi regolamenti.

Tutte le cariche di cui al comma che precede possono essere revocate dal Consiglio e decadono insieme al Consiglio stesso.

Il Consiglio può, infine, nominare anche commissioni per altri specifici scopi ed incarichi di volta in volta individuati.

Art. 16 - Il Consiglio presiede alle attività culturali ed alla gestione finanziaria e amministrativa dell'Accademia.

Pertanto tale organo è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Accademia senza limitazioni, salvo quelle previste dal presente Statuto e dalla legge.

Il Consiglio deve approvare, entro il 31 di marzo, il Bilancio consuntivo dell'anno trascorso, da sottoporre – corredato della Relazione sull'attività svolta e provvisto del parere del Collegio dei Revisori – all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 di aprile.

Il Consiglio dovrà approvare, entro il 30 di novembre, il Bilancio preventivo per l'anno successivo – suddiviso per settori di attività e con l'indicazione delle somme messe a disposizione dei rispettivi responsabili per l'espletamento dei propri compiti – da presentare per l'approvazione all'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio che si riunisce almeno una volta al bimestre, oppure a richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica, ovvero di un decimo dei soci ordinari e sostenitori.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione che dovrà essere notificato ai Consiglieri con un preavviso di almeno 5 giorni e contenere l'ordine del giorno.

Art. 18 - Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengono la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni di regola sono palesi, salvo che uno dei membri non ne richieda la segretezza.

Art. 19

Decadono dall'incarico i Consiglieri che senza giustificato motivo risultino assenti a tre adunanze consecutive.

Art. 20 - Alle deliberazioni del Consiglio si applicano le disposizioni contenute nell'Art.13.

Art. 21 - Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Accademia in tutte le sue attività e manifestazioni.

Egli ha la firma sociale e vigila sulla osservanza delle norme del presente Statuto e sulla esecuzione delle delibere degli organi sociali.

Entro il mese di marzo di ciascun anno predispone una relazione morale e finanziaria sull'attività dell'Accademia relativa all'anno precedente.

La relazione deve essere approvata dall'Assemblea contestualmente all'approvazione del Bilancio.

Art. 22 - In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente oppure, in mancanza di questi, dal membro del Consiglio più anziano per età.

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel relativo Albo, è nominato - tra figure che non rivestano altre cariche sociali - dall'Assemblea, con le stesse modalità seguite per l'elezione del Consiglio.

Il Collegio rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esso vigila sulla gestione amministrativa dell'Accademia, esamina il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo, riferendo collegialmente all'Assemblea nelle adunanze in cui vengono esaminati gli atti di bilancio e di rendiconto.

I Revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità e danno parere sui Bilanci.

Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri è scelto fra i Soci che abbiano maturato almeno dieci anni di vita associativa in Accademia, ed è composto di tre membri nominati con le stesse modalità e per lo stesso tempo stabiliti all'articolo precedente.

A tale Collegio è demandata la risoluzione delle controversie sorte fra i Soci, oppure fra questi e gli organi sociali, oppure fra un organo sociale e l'altro.

Art. 25 - Tutte le cariche accademiche sono gratuite salvo il rimborso di spese sostenute nell'interesse dell'Accademia.

TITOLO V. Disposizioni finali.

Art. 26 - Le attività ed i lavori dell'Accademia possono essere demandati a personale distaccato da Pubbliche Amministrazioni su richiesta e gradimento del Consiglio.

Art. 27 - Con appositi regolamenti del Consiglio, approvati dall'Assemblea, potranno essere fissate le modalità per l'esecuzione del presente Statuto.

È compito del Consiglio redigere la "carta dei servizi" al pubblico.

Art. 28 - Ogni proposta di modifica del presente Statuto (relativamente a un suo singolo articolo, o a più) dovrà essere presentata al Consiglio e comunicata a tutti i soci con mezzi certificabili almeno trenta giorni prima della seduta dell'Assemblea straordinaria nella quale la proposta medesima sarà discussa e messa in votazione.

In quella sede la modifica allo Statuto (sia che riguardi una sua singola parte, sia che riguardi più articoli) dovrà essere approvata a maggioranza semplice - con voto di persona o per delega, secondo quanto stabilito al precedente articolo 11 - dall'Assemblea alla quale partecipino, personalmente o per delega, almeno i due terzi dei soci - ordinari e sostenitori, in pari con le quote sociali - in prima convocazione e non meno della metà, personalmente o per delega, in seconda convocazione, che potrà aver luogo anche lo stesso giorno della prima.

La condizione di socio in pari con le quote deve essere certificata con apposito elenco nominativo degli aventi diritto al voto, redatto a cura della segreteria dell'Accademia, da rendersi disponibile ai partecipanti all'inizio dell'Assemblea straordinaria.

Art. 29 - L'eventuale proposta di scioglimento dell'Accademia, opportunamente motivata, dovrà essere presentata al Consiglio - nei termini temporali indicati nell'articolo precedente - da almeno i tre quinti dei Soci in pari col versamento delle quote e dovrà essere eventualmente approvata dai due terzi dei soci ordinari e sostenitori, riuniti - in prima o in seconda convocazione, che potrà aver luogo anche lo stesso giorno della prima - di persona, con esclusione di ogni forma di delega, in Assemblea straordinaria, convocata nei modi e tempi di cui al 1° comma dell'Art. 28 che precede.

La condizione di socio in pari con le quote deve essere certificata con apposito elenco nominativo degli aventi diritto al voto, redatto a cura della segreteria dell'Accademia, da rendersi disponibile ai partecipanti all'inizio dell'Assemblea straordinaria.

Ove si realizzi l'ipotesi di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto al Comune di Montevarchi con vincolo di mantenere la sua integrità.

IL PRESIDENTE
Prof. Franek SZNURA